



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE

Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 7463/2010 R.G.C.

avente per oggetto: risarcimento del danno

promossa da:

SOTTILE RAFFAELE, elettivamente domiciliato in Torino, corso Francia 186, presso lo studio degli avv.ti Alfredo e Giorgio Arcidiacono che lo rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione;

Parte attrice

contro

COMUNE DI TORINO, elettivamente domiciliato in Torino, via Sant'Antonio da Padova n. 12, presso lo studio dell'avv. Carlo Facello che lo rappresenta e difende per procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificata;

Parte convenuta

CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 23.10.2012

Per parte attrice:

Voglia il Tribunale, contrariis reiectis,



dichiarare tenuta e condannare parte convenuta al pagamento della concordata somma di euro 18761,25 rispondente alla concordata entità del danno fisico subito da parte attrice così giustificata:

. danno biologico 8%	euro 11970,00
. ITT min gg 85	euro 1933,75
. ITT max gg 30	euro 1365,00
. spese mediche	euro 500,00
. personalizzazione al 25%	euro 2992,50

In ogni caso con il favore delle spese.

Per parte convenuta

Voglia il Tribunale, contrariis reiectis

In via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione

In via istruttoria ...omissis

Nel merito rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto la domanda proposta nei confronti del Comune di Torino mandandone conseguentemente assolta la parte convenuta.

In ogni caso, con vittoria di spese e spese di ctu e ctp a carico di parte attrice.

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Raffaele Sottile evocava in giudizio il Comune di Torino esponendo che:

- . il 15.9.2008, alle ore 18 circa, si trovava insieme alla nipotina presso l'area giochi di recente inaugurazione sita in Torino via Scirea all'altezza del civico n. 11/a;
- . nell'apprestarsi ad entrare in tale area, inciampava nel pericoloso dislivello presente tra il vialetto pedonale della sede stradale e la rampa pavimentata di accesso all'area giochi così procurandosi, a causa del violento urto, una 'rottura traumatica del sovraspinato della spalla destra';
- . a seguito della denuncia del sinistro alla Polizia Municipale, la zona veniva delimitata ed il cancello di ingresso veniva chiuso per impedire l'accesso all'area giochi a causa della pericolosità della rampa.

Alla stregua di tali premesse l'attore instava per la condanna del convenuto, responsabile ex art. 2051 nella qualità di custode, al risarcimento del danno patrimoniale (a titolo di spese mediche) e



non patrimoniale (con IP quantificata nella misura dell'11%) subito per un importo totale di euro 26.000,00.

Il Comune convenuto si costituiva in giudizio invocando preliminarmente la nullità della citazione per omessa qualificazione giuridica del fatto e per omesso avvertimento circa le decadenze di cui all'art. 38 cpc; nel merito, contestava la pretesa esponendo che:

. in via stragiudiziale era stato richiesto il risarcimento per un sinistro avvenuto alle ore 10 e non alle ore 18 del medesimo giorno (doc. 15);

. nel verbale del sopralluogo effettuato dalla polizia municipale la causa della caduta era stata indicata nella presenza di 'brecciolina' (doc. 7).

Alla luce di tali premesse, il convenuto contestava il nesso causale e in ogni caso invocava la responsabilità esclusiva dell'attore, fra l'altro affetto da glaucoma e ipertensione tali da averne presumibilmente ridotto la capacità visiva quale causa o concausa dell'evento.

Preso atto dell'eccezione ex art. 38 c.p.c., il GI fissava nuova udienza ex art. 183 c.p.c..

All'esito, assegnati, su concorde istanza delle parti, i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il giudice istruiva la causa mediante prove orali e, infine, la rinviava per la precisazione delle conclusioni avendo le parti concordato, impregiudicata ogni contestazione circa l' 'an debeatur', in ordine all'entità del danno (rendendo così superflua la ctu) nei seguenti termini: IP 8%, IT 50% 30 gg, IT 25% 85 gg, spese mediche euro 500.

* * *

1)

Quanto alla preliminare eccezione di nullità della citazione per omessa qualificazione giuridica del fatto, ancora ribadita nella comparsa conclusionale, basti rilevare che la nullità è prevista dal combinato disposto degli artt. 164 e 163 n. 4 c.p.c. nel solo caso di omessa esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda e non nella diversa ipotesi di mancata indicazione delle norme di diritto invocate; in ogni caso, nella specie parte attrice ha espressamente richiamato l'art. 2051 c.c. L'eccezione va pertanto disattesa.

2)



Sulla base, dunque, della prospettazione, l'attore invoca la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione convenuta.

Come noto, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, la demanialità (o patrimonialità) del bene, la sua notevole estensione ed il suo uso generalizzato *"non comportano di per sé l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c."* (così, fra le altre, Cass. 1.10.2004 n. 19653); se, dunque, la natura demaniale della cosa in custodia non esclude a priori l'applicabilità della medesima normativa prevista per il privato (e dunque dell'art. 2051 c.c.), tuttavia, le caratteristiche del bene demaniale – cioè la sua estensione e la sua apertura all'uso di una generalità di utenti – non sono prive di rilevanza, ma possono assurgere a *"circostanze sintomatiche"* dell'impossibilità della custodia, *"la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia, e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità"* (di recente Cass. 22.4.2010 n. 9546 che richiama in senso conforme Cass. 26.9.2006, n. 20823).

Ebbene, nel caso in esame si deve rilevare che risulta corretto l'inquadramento nell'ambito dell'art.2051 c.c. atteso che, come sopra chiarito, l'estensione della rete viaria non esclude di per sé sola il rapporto di custodia e nella specie, trattandosi di un vialetto nel centro abitato (quale situazione già definita in giurisprudenza *"sintomatica della possibilità"* di un *"effettivo controllo"*: così Cassazione civile, sez. III, 23/01/2009, n. 1691 che richiama quali precedenti Cass. n. 3651/2006; Cass. 7.4.2009, n. 8377, Cass. n. 15384/2006) e viepiù in zona centrale deputata ad attività ricreativa ad intenso traffico pedonale, non sono emersi elementi tali da rendere in concreto impossibile ravvisare quel rapporto di custodia che impone alla pubblica amministrazione di vigilare sull'integrità del bene custodito a tutela dell'incolumità degli utenti, dovendo dunque trovare applicazione la norma invocata.

Così inquadrata la fattispecie, la parte attrice che invoca l'art. 2051 c.c., è tenuta a provare il nesso causale: *"La norma dell'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa"* (tra le più recenti, Cassazione civile, sez.



VI, 11/03/2011, n. 5910); raggiunta la prova del nesso causale, *“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. viene esclusa solo mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito e, per aversi caso fortuito, occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento”* (Cassazione civile, sez. III, 16/05/2011, n. 10720; analogamente, Cassazione civile, sez. III, 09/03/2010, n. 5658); ancora, *“La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”* (Cassazione civile, sez. III, 01/04/2010, n. 8005). Con specifico riferimento al fatto del danneggiato, si è affermato in giurisprudenza che *“La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione”* (Cassazione civile, sez. III, 24/02/2011, n. 4476).

3)

Esaminando dunque alla luce delle esposte premesse la fattispecie per cui è causa, l'attore ha assolto all'onere probatorio in ordine al nesso causale mediante la prova orale.

In particolare, il teste Guglielmo Grosso ha così riferito:



"18) Sono conoscenza dei fatti perché il giorno del sinistro occorso al signor Sottile, mi trovavo nei giardini pubblici insieme a mia figlia, che è compagna di scuola della nipote del signor Sottile. Preciso che i giardini in questione sono dotati (o meglio erano dotati all'epoca del fatto) di 2 ingressi, uno dei quali è quello raffigurato nelle fotografie prodotte da parte attrice come documento 6. Io mi trovavo seduto su una panchina a distanza di pochi metri da quest'ingresso. A un certo punto la mia attenzione è stata richiamata da mia figlia che mi ha detto "guarda papà c'è dichiara". Ho alzato gli occhi verso l'ingresso rappresentato in queste fotografie ed ho visto arrivare chiara accompagnata dal Sig. Sottile. Proprio in quel frangente il signor Sottile è inciampato nel battuto in cemento posto davanti al cancello di ingresso ai giardini, ed è caduto a terra addosso alla nipote. Preciso che questo battuto presenta un gradino di circa 20 cm, ben visibile nelle fotografie, sul quale più volte io avevo visto inciampare delle persone. Proprio per questo mi ero rivolto dapprima all'impresa FINCOS (all'epoca si chiamava CONICOS) che su incarico del comune aveva realizzato quell'area, segnalando il problema. In un 2° tempo mi ero anche rivolto alla circoscrizione comunale e avevo segnalato per iscritto la cosa inserendo un biglietto, che ho firmato, nell'apposita bacheca per le segnalazioni. Aggiungo che attualmente quest'ingresso non è più operativo perché è stato recintato da una piccola recinzione di legno e rete, visibile nelle fotografie 8 di parte attrice".

Il teste Francesco Pintus, accertatore per conto di Fondiaria SAI, ha dichiarato:

"A seguito del sinistro subito dal signor Sottile nel settembre 2008, ho effettuato un sopralluogo, su incarico di Fondiaria, nell'area giochi dove si è verificato l'incidente. Ho effettuato questo sopralluogo il 17 gennaio 2009 in compagnia dell'infortunato signor Sottile. Presa visione delle fotografie prodotte dal Comune di Torino come documento 2, chiarisco che la foto B è stata da me scattata al momento del sopralluogo; invece la foto A a mi è stata esibita dal signor Sottile al momento del sopralluogo, dicendo che indicava lo stato di fatto al momento dell'incidente. Io ho fotografato questa fotografia. Le frecce visibili su entrambe le foto sono state da me apposte su indicazione del signor Sottile, e indicano quella che, secondo le sue dichiarazioni, era la sua provenienza al momento dell'incidente, nonché il punto di presunto urto con il battuto di cemento.



In quella sede il signor Sottile mi dichiarò che era diretto verso l'area giochi che aveva inciampato in corrispondenza del battuto in cemento visibile in queste fotografie”.

Dalle deposizioni orali si evince dunque con chiarezza come la caduta dell'attore sia causalmente connessa al dislivello tra il vialetto e la rampa in cemento, 'ictu oculi' evidenziato nella documentazione fotografica prodotta da entrambe le parti.

A fronte di tali risultanze il convenuto oppone:

- a) la discrasia dell'orario (ore 18) rispetto a quello indicato nella denuncia di sinistro all'assicurazione (ore 10), imputata da parte attrice ad un mero errore materiale: il teste escusso ha comunque confermato la dinamica del sinistro e la circostanza dell'orario risulta irrilevante;
- b) il fatto del danneggiato avente quale contributo causale esclusivo nella causazione del danno, evidenziando, da un lato, come si sia trattato di un 'comune gradino' assimilabile ad un 'normale marciapiede' e, dall'altro, come la condizione soggettiva della parte (affetta da problemi visivi) abbia avuto efficienza causale autonoma ed esclusiva nella caduta, avendo la stessa deliberatamente scelto di salire sulla rampa lateralmente e tenuto altresì conto del fatto che, dalla deposizione del teste Grosso, si evincerebbe come il Sottile sia caduto per disattenzione essendosi distratto per salutare il conoscente.

Tali allegazioni difensive non sono peraltro idonee ad escludere il nesso causale tenuto conto:

- . della consistente entità del dislivello visibile dalla documentazione fotografica (non qualificabile come mera lieve imperfezione o asperità come pretenderebbe la difesa convenuta), ancor più insidiosa ove si consideri che essa è presente solo in una parte della rampa di accesso, il che la rende ancor più difficilmente percepibile; non si tratta dunque di un normale gradino ma di un ostacolo conseguente all'inadeguato livellamento di una parte della rampa (in contrasto con le altre parti della stessa);
- . del fatto che (come riferito dal teste) già più persone sono inciampate nel medesimo punto;
- . dell'implicito riconoscimento della condizione di pericolosità da parte del Comune convenuto che, all'esito dell'intervento dei propri tecnici, ha provveduto a transennare l'area con un nastro, a chiudere il cancello di accesso e quindi a ripianare la rampa eliminando il dislivello preesistente;



intervento, dunque, di natura molto incisiva incompatibile con l'assoluta normalità e non pericolosità della situazione sostenuta nella presente causa dal convenuto;

. della specifica destinazione dell'area all'attività ricreativa, fra l'altro di recente inaugurazione (pochi mesi prima), e della connessa naturale frequentazione da parte di bambini e persone anziane, tale da creare un ancora maggiore affidamento da parte dell'utente circa la sicurezza dei luoghi e da imporre al custode una peculiare diligenza ed attenzione per scongiurare situazioni di pericolo: l'allegata patologia oculare dell'attore sotto questo profilo non attenua dunque in alcun modo la responsabilità del custode, proprio in relazione alla natura ricreativa dell'area destinata a utenti (bambini ed anziani) in capo ai quali possono prevedersi, per la maggiore vivacità dei primi o per le condizioni di salute dei secondi, minori livelli di attenzione di fronte ad insidie nel piano di calpestio;

. infine, della infondatezza dell'allegazione difensiva circa la distrazione dell'attore intento a salutare il testo Grosso, invero non emersa dalla deposizione di quest'ultimo, limitatosi a dichiarare di aver visto arrivare il sig. Sottile con la nipote.

In conclusione, deve ritenersi provato il nesso causale, ossia, nel senso sopra chiarito, *“che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”*, senza che sia stata offerta dalla controparte la prova di una condotta del danneggiato o di un fattore *“estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”*, tenuto anche conto *“della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione”* (Cassazione civile, sez. III, 24/02/2011, n. 4476).

4)

In merito, infine, alla quantificazione del danno, come sopra esposto, le parti hanno concordato sull'entità dei danni nei termini che seguono: IP 8%, IT 50% 30 gg, IT 25% 85 gg, spese mediche per euro 500.

La contestazione allo stato permane in ordine a due profili:

- a) alle tabelle di liquidazione;
- b) alla personalizzazione.



Sub a) Sotto il primo profilo, il convenuto invoca l'applicazione analogica del D.Lvo 209/2005 e delle tabelle relative alle cd. 'micropermanenti', tenuto anche conto della recente entrata in vigore della Legge n. 189/2012 di conversione del decreto Balduzzi (DL 158/2012) che ha esteso tale disciplina alla liquidazione del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria. Allo stato, in assenza di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sul punto, tenuto conto della recente entrata in vigore di una norma destinata ad operare per il futuro e del contenuto della sentenza n.12408/2011 con cui la Corte di Cassazione ha escluso l'applicazione analogica dell'art.139 CdA al di fuori dei casi espressamente previsti, si ritiene corretto procedere alla liquidazione del danno – non conseguente alla circolazione - sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano per le ragioni di equità illustrate nella citata sentenza della Corte di Cassazione n. 12408/2011.

Sub b) Quanto alla richiesta personalizzazione, è necessario premettere che, con le note sentenze delle Sezioni Unite del novembre del 2008 si è chiarito che *"Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale."*

Da un lato, dunque, il danno non patrimoniale (nelle varie sottocategorie in cui è stato variamente suddiviso) deve essere integralmente risarcito in tutte le sue componenti, dall'altro, tuttavia, sono banditi tutti i precedenti automatismi tali da condurre ad indebite duplicazioni: *"deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico"*. Quindi, *"Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra*



pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in se considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo".

I principi espressi dalla Corte di Cassazione sono stati recepiti nell'elaborazione dell'Osservatorio del Tribunale di Milano, aggiornate nel 2011, con cui si è proposto un adeguamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale aumentando il valore del punto in modo da comprendervi la liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", comprensiva dei risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi, sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire – si legge nella relazione esplicativa delle tabelle – “la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico “standard”, c.d. personalizzazione -per particolari condizioni soggettive- del danno biologico, c.d. danno morale”; rispetto a tali valori è poi prevista una percentuale di aumento da utilizzare per una adeguata "personalizzazione" complessiva “laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”.

Poiché, dunque, nel valore del punto si è già tenuto conto della liquidazione unitaria dell'unico danno non patrimoniale comprensivo dei diversi pregiudizi che lo compongono (quali in precedenza etichettati come danno morale, esistenziale, alla vita di relazione ecc.) nella misura presuntivamente correlata alla menomazione accertata in relazione all'età della vittima, nel momento in cui la sofferenza degenera in patologia il danno biologico assorbe la sofferenza normalmente connessa a quella tipologia; la maggiorazione a titolo di personalizzazione richiede dunque la prova di



specifiche circostanze ulteriori idonee ad incidere sull'entità del danno, nella specie non allegate e provate.

Pertanto, in base ai valori espressi nella tabella milanese, il danno non patrimoniale deve essere liquidato conformemente alle conclusioni formulate da parte attrice (esclusa la richiesta personalizzazione) nella seguente misura:

. danno biologico 8%	euro 11970,00
. ITT min gg 85	euro 1933,75
. ITT max gg 30	euro 1365,00
. spese mediche	euro 500,00
per un totale di euro	euro 15768,75.

Trattandosi di debito di natura risarcitoria, e dunque di valore, l'importo totale di euro 15768,75 liquidato all'attualità deve essere devalutato in base agli indici Istat alla data del sinistro (15.9.2008) e quindi maggiorato, in assenza di specifica prova sull'entità del pregiudizio sofferto, della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (così da reintegrarne il valore iniziale, compensando la successiva perdita del potere d'acquisto della moneta) e del lucro cessante, anch'esso in via equitativa, attraverso l'attribuzione degli interessi legali i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), vengono calcolati sul capitale originario devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno dalla data dell'evento dannoso (15.9.2008) alla data della presente sentenza.

L'importo finale ottenuto deve poi essere maggiorato, convertendosi in debito di valuta, degli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.

5)

Le spese di lite, secondo i principi generali cui non vi è ragione di derogare, devono interamente porsi a carico della parte convenuta soccombente nella misura liquidata nel dispositivo in base al DM 140/2012 tenuto conto del valore della causa, delle fasi processuali e delle attività in ciascuna di esse svolte, nonché dei soli esposti documentati.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta, dichiara tenuto e condanna il Comune di Torino al pagamento in favore di Raffaele Sottile della somma di euro 15.768,75, da devalutare secondo gli indici Istat alla data del sinistro (15.9.2008), oltre rivalutazione in base a tali indici sull'importo devalutato dalla data del sinistro alla data della presente sentenza, oltre interessi in misura legale sulla somma capitale devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata sulla base dei predetti indici sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma finale così determinata dalla data della presente sentenza al saldo; dichiara tenuto e condanna il Comune di Torino a rimborsare a Raffaele Sottile le spese di lite che liquida in euro 2100,00 per compensi, euro 172,14 per esposti, oltre cpa e iva come per legge.

Così deciso in Torino in data 28.1.2013

Il giudice
(dott.ssa Anna Castellino)

